

## VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ai fini della domanda di concessione di ulteriori settimane di trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per "Emergenza COVID-19", come previsto dall'art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104

Oggi, 25 Settembre 2020

tra

LVMH Italia S.p.A. - Divisione Profumi e Cosmetici, rappresentata da Barbara Enrica Annamaria Tagni (di seguito, anche la "Società")

e

le segreterie nazionali della Filcams CGIL, della Fisascat CISL e della Uiltucs UIL, in persona rispettivamente dei Sig.ri Danilo Lelli, Marco Demurtas e Marco Marroni (di seguito, anche le "OO.SS." e, insieme alla Società, le "Parti")

### Premesso che:



- A. ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all'esito della procedura sindacale, conclusasi positivamente con apposito accordo, la Società ha presentato, per le ragioni specificate in detta procedura, la domanda per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (la "CIGD"), per la durata di nove settimane (oltre ad altre quattro settimane ai sensi del D.L. n. 9 del 2020), dal 4 maggio 2020 al 1° agosto 2020, già autorizzata con decreto n. 0105814 del 05/06/2020;
- B. all'esito di una nuova procedura sindacale, conclusasi anch'essa positivamente con apposito accordo, la Società ha, poi, presentato domanda per la concessione della CIGD, per la durata di ulteriori 5 settimane, dal 3 agosto 2020 al 31 agosto 2020, già autorizzate con autorizzazione n. 490050353051 del 02 settembre 2020, secondo quanto disposto dall'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (come modificato dall'art. 70 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34);
- C. da ultimo, l'art. 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha introdotto la possibilità di fruire di ulteriori 18 settimane di trattamento di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19, richiedibili per periodi dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Ai sensi del predetto decreto-legge, più specificamente, alle aziende che si trovino a dover sospendere o ridurre l'attività lavorativa in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è consentito richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-*quinquies* del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane, nel medesimo intervallo temporale, esclusivamente per i datori di lavoro cui sia stata già interamente autorizzata la precedente *tranche* di 9 settimane, una volta decorso il periodo autorizzato;
- D. l' art. 1, co. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 dispone, altresì, che con riferimento al periodo compreso fra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 le predette 18 settimane "costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19" e,



conseguentemente, il medesimo art. 1, co. 1, ultimo periodo, prevede quale limite generale che *“i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del presente comma”*;

- E. la Società, che non può fruire degli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e dal Titolo II del D. Lgs. n. 148/2015, si trova a dover ricorrere per un ulteriore periodo alla CIGD ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104;
- F. ciò in ragione degli effetti del fenomeno epidemiologico COVID-19 e delle relative misure di contenimento previste dalle autorità preposte che hanno determinato e stanno determinando la necessità di procedere alla riduzione delle attività di vendita e di supporto alla vendita riconducibili alla unità produttiva della Società di Milano, via Ripamonti, 99, matricola INPS n. 4965608640/03 (l'**“Unità Produttiva”**), a causa delle inevitabili ripercussioni della perdurante situazione epidemiologica sulla complicata ripresa delle attività di vendita e di supporto alla vendita, e anche in ragione degli effetti delle misure anti-contagio discendenti dalle relative normative e Protocolli di sicurezza adottati;
- G. la Società ha, quindi, provveduto a dare avvio alla procedura di consultazione sindacale in via telematica per poter accedere per un periodo di ulteriori diciotto settimane - delle quali residuano, in ragione della previsione di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, co. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, (i) n. 2 settimane riconducibili al primo periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al D.L. 14 agosto 2020, n. 104, tenuto conto delle settimane già richieste e autorizzate sino al 31 agosto 2020 (con decreto n. 0105814 del 05/06/2020, autorizzazione n. 490050310564 del 02/07/2020 e successiva autorizzazione n. 490050353051 del 02/09/2020 per il periodo dal 03 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020) ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, e (ii) n. 9 settimane riconducibili al secondo periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al D.L. 14 agosto 2020, n. 104 - al trattamento di integrazione salariale in deroga, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per n. 486 dipendenti (quadri, impiegati), già in forza alla data del 25 marzo 2020, su un organico complessivo pari a 507 unità (dirigenti, quadri, impiegati) occupati presso l'Unità Produttiva, con decorrenza dal 1° Settembre 2020;
- H. le Parti hanno dunque esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che determinano la necessità per la Società di ricorrere alla CIGD presso l'Unità Produttiva, per le ulteriori settimane nei termini di cui alla lettera G. che precede;
- I. la Società si trova nell'impossibilità di ricorrere agli strumenti di integrazione salariale di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 2020 e successive modificazioni.

Tutto ciò premesso:

1. le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di CIGD ai sensi dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, in attuazione di quanto previsto dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, per

un massimo di n. 486 dipendenti (quadri, impiegati) occupati presso l'Unità Produttiva di via Ripamonti 99 (Milano);

2. il trattamento di CIGD sarà richiesto per una durata di diciotto settimane, delle quali residuano, in ragione della previsione di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, co. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (i) n. 2 settimane riconducibili al primo periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al D.L. 14 agosto 2020, n. 104, tenuto conto delle settimane già richieste e autorizzate sino al 31 agosto 2020, e (ii) n. 9 settimane riconducibili al secondo periodo di trattamento di integrazione salariale in deroga di cui al D.L. 14 agosto 2020, n. 104; dunque, il trattamento sarà richiesto con decorrenza dal 1° settembre 2020 quanto alle 2 settimane residue *ex art.* 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, cui faranno seguito senza interruzione le ulteriori 9 settimane aggiuntive di cui al citato decreto-legge;
3. le Parti concordano la riduzione/sospensione fino a "zero ore". Resta inteso che non saranno sospese le figure professionali la cui attività sarà necessaria per garantire la continuità dell'operatività della Divisione Profumi e Cosmetici;
4. si conviene, altresì, che durante il periodo di CIGD, in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con preavviso non inferiore a 24 ore;
5. il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi in CIGD sarà corrisposto con pagamento diretto dell'Inps;
6. con la sottoscrizione del presente Verbale, le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società



Le OO.SS.

